BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamati:

- l'art.175 comma 8 del D.Lgs.267/2000 come modificato dal D.Lgs.126/2014 il quale prevede che con deliberazione dell'organo consiliare da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno l'Ente debba provvedere alla variazione di assestamento generale del Bilancio, da attuarsi mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- l'art.193 del medesimo D.Lgs.267/2000 ove previsto che l'Ente debba garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno entro il termine del 31/07 apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti;

- il D.L.174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all'art.3 comma 1 lett.d), ha disposto l'introduzione dell'art.147-quinquies al già più volte citato D.Lgs.267/2000, attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021 (mecc. 2020 02863/024), è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2021 del 25 gennaio 2021 (mecc. 202002867/024), è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (n.668/2021), è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

- con deliberazione C.C.2020/1545/24 del 14/09/2020 era stato approvato il piano per il rientro del disavanzo derivante dal rendiconto dell'esercizio 2019, confermando il piano di rientro della quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione CC n.mecc.2015-02888/024 del 20/07/2015 ed includendo le nuove quote derivanti dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario del calcolo del FCDE, ai sensi dell'art.39-quater del DL 162/2019 convertito nella Legge 8/2020, e derivanti

dall'iscrizione nel risultato di amministrazione del disavanzo da FAL, ai sensi dell'art.39-ter della medesimo norma

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.80/2021 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzione dei commi 2 e 3 del suddetto art.39-ter in merito alle modalità di contabilizzazione del disavanzo da FAL.

Richiamate altresì le variazioni di bilancio fino ad ora adottate.

Dato atto che, in relazione alle variazioni di bilancio già adottate, è stata effettuata ricognizione sulle poste attive e passive iscritte nel bilancio medesimo e rilevato che al momento non risulta necessario procedere al ulteriori variazioni di assestamento.

Effettuata quindi la verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel suddetto Bilancio e rilevato:

- che il periodo gennaio/luglio dell'esercizio 2021 è stato ancora fortemente condizionato dall'emergenza legata all'epidemia dal Covid 19, con importanti effetti negativi in termini di minori entrate, non solo tributarie, di maggiori spese per far fonte all'emergenza, compensate solo in parte da economie di spesa, derivanti in particolare da servizi non erogati;

- che le diverse disposizioni normative intervenute hanno previsto risorse a favore degli enti locali a finanziamento di specifici interventi (sostegno alimentare, centri estivi, ecc.) e per il ristoro di specifiche riduzioni tributarie (fondi per riduzioni IMU, per minor gettito Tosap/Cosap, per l'imposta di soggiorno, ecc);

  che l'art.1 – comma 822 – della Legge 178/2020 - Legge di bilancio 2021 – ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo per garantire la copertura delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, con uno stanziamento ammontante per i Comuni a euro 200 milioni, successivamente integrato, per 1.150 milioni dall'art.23 del DL41/2021 convertito in Legge 69/2021, per i quali è stato definito il riparto delle quote complessive spettanti a ciascun comune;

- che le risultanze del rendiconto della gestione 2020 sono state condizionate dall'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.80/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzione dei commi 2 e 3 dell'art.39/ter del DL 162/2019 convertito nella Legge 8/2020 in merito alla modalità di contabilizzazione del disavanzo derivante dall'iscrizione a bilancio del FAL di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti;

- che l'art.52 DL 73/2021, come modificato in sede di conversione dalla Legge.106/2021, ha definito nuove modalità di contabilizzazione del suddetto disavanzo, prevedendo nel contempo uno stanziamento pari a complessivi 660 milioni, da destinare agli Enti Locali a copertura parzionale di tale disavanzo che dovrà essere ripiano in 10 annualità a partire dal 2021;

- che con deliberazione della Giunta Comunale, assunti i poteri del Consiglio, si è proceduto alla rettifica delle scritture contabili di cui all'art.39-ter del DL 162/2019 convertito nella Legge 8/2020, in attuazione dell'art.52 del DL

73/2021, nonché ad iscrivere nel bilancio 2021 il contributo assegnato e le poste per il ripiano del disavanzo derivante per il triennio 2021/2023;

- che la gestione dei residui, così come risultanti dal rendiconto 2020 approvato, congiuntamente agli accantonamenti iscritti a FCDE a rendiconto, risulta in linea con gli stanziamenti conservati e che, pertanto, tale gestione non presenta né fa prevedere situazioni di squilibrio.

Dato atto inoltre che relativamente alla gestione degli investimenti, la stessa è effettuata in applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., subordinando l'attivazione delle singole spese a verifica di avvenuto accertamento delle corrispondenti entrate e finanziamento.

Rilevato che, relativamente alla congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio, lo stesso risulta accantonato in applicazione delle disposizioni del nuovo principio contabile e che in sede di adozione degli atti di variazione, qualora le stesse riguardino voci di entrata soggette ad accantonamento ad FCDE, si è provveduto ad adeguare di conseguenza gli stanziamenti del Fondo medesimo,

Dato altresì atto si è provveduto a richiedere al Servizio Partecipate la segnalazione di eventuali criticità o rischi derivanti dalle attività degli organismi gestionali esterni, che potrebbero avere riflessi sul bilancio dell'Ente.

Acquisite inoltre le dichiarazioni rilasciate dai Direttori di ciascuna Divisione, attestanti l'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e l'assenza di situazioni che possano far prevedere squilibri strutturali.

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

E' stata effettuata l'analisi complessiva della situazione del Bilancio 2021/2023 e verificato l'andamento della gestione relativa al periodo gennaio/luglio 2021 delle poste di entrata e di spesa iscritte nel bilancio medesimo, tenendo già conto delle variazioni del bilancio ad oggi adottate, specificatamente in relazione alle seguenti verifiche:

1. Rispetto del principio del pareggio finanziario e degli equilibri di parte corrente

L'andamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa risulta in linea con le previsioni del bilancio assestato, sulla base delle variazioni già assunte, come per altro evidenziato dalle comunicazioni dai diversi Dirigenti responsabili dei diversi settori dell'Ente.

Si sottolinea in particolare che:

- l'impostazione del bilancio 2021/2023 aveva già tenuto in debita considerazione gli effetti che la pandemia Covid 2019 avrebbe determinato sulle entrate e sulle spese dell'ente, mantenendo sugli stanziamenti di entrata alcune voci di previsione, in attesa

di verificarne l'andamento e di conoscere l'esatta entità dei trasferimenti compensativi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e dalle successive modifiche ed integrazioni intervenute con i diversi decreti emergenziali;

- a fronte dei ristori specifici riconosciuti, si è pertanto provveduto a ridurre ulteriormente le previsioni relative ad IMU, Imposta di soggiorno, suolo pubblico, compensati dai trasferimenti erariali specificatamente assegnati, provvedendo nel contempo a ridurre la previsione delle entrate da servizi scolastici, il cui andamento ha registrato una flessione in relazione ai periodi di chiusura;

- in relazione al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, come modificato dall'articolo 23 del Dl 41/2021 per un importo complessivo di 1500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei Comuni ed 150 milioni di euro in favore delle Province/Città metropolitane, il riparto approvato assegna alla Città di Torino un quota di contributo a saldo ammontante complessivamente ad €.54.002.830,00, che si somma all'acconto già assegnato con DM 14 aprile 2021 di €.3.642.556,00, per un totale complessivo di €.57.645.386,00.
Tale assegnazione ha consentito all'ente di procedere ad integrare per €.26.150.386,00 la previsione iniziale di bilancio relativa a tali poste.
Si evidenzia che l'importo complessivo assegnato è comprensivo anche della quota a saldo dei fondi 2020, a seguito dell'avvenuta certificazione, per €.15.770.225,00 e che tale quota, già rendicontata ed anticipata dall'Ente con risorse proprie, non presenta alcun vincolo di utilizzo.

- alla data odierna alcune poste di entrata, ed in particolare le entrate da Sanzioni al Codice della Strada e da redditi da capitale per distribuzione di utili e dividendi, risultano accertate in misura inferiore rispetto alle somme previste in relazione alle tempistiche relative, nel caso delle Sanzioni, di accertamento e di emissione dei provvedimenti di riscossione coattiva e, per i redditi da capitale, di approvazione dei bilanci ed alle procedure in fase di avvio di dismissione di quote societarie da parte dei FCT.

Considerato che in sede di approvazione del PEG era stato stabilito di contenere l'assunzione di atti di impegno nel limite del 50% degli stanziamenti di spesa assegnati, fino all'approvazione degli atti di verifica della salvaguardia degli equilibri, a titolo prudenziale, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri e di evitare disallineamenti anche temporali, si propone di mantenere un vincolo all'assunzione degli impegni di parte corrente, nei limiti del **10%** delle somme complessivamente stanziate per beni e servizi e per trasferimenti, che potranno essere svincolati ad avvenuto completo accertamento delle suddette entrate.

Si evidenzia infine che, sulla base dagli accantonamenti a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dagli altri accantonamenti previsti dalle norme dei nuovi Principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., viene confermata la previsione, già adeguata sulla base delle variazioni fino ad ora adottate.

Si segnala in particolare l'adeguamento degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso, il cui stanziamento iniziale è stato incrementato di 1 milioni, al fine di garantire l'eventuale copertura dei contenziosi in corso.

2. Altri equilibri interni (conto capitale, partite finanziarie e servizi conto terzi)

La gestione complessiva, sia di parte capitale che relativa alle partite finanziarie ed ai servizi per conto di terzi, non evidenzia squilibri.

In particolare, relativamente alla parte investimenti, in attuazione alle disposizioni previste dai principi contabili, gli impegni di spesa sono subordinati al preventivo accertamento delle corrispondenti poste di entrata a copertura, garantendo pertanto il rispetto dei relativi equilibri.

Si evidenzia in particolare che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 e nelle more dell'assegnazione dei fondi a copertura delle minori entrate e delle maggiori spese legate all'emergenza Covid, si era provveduto ad iscrivere a bilancio un'entrata relativa a "Dividendi per utili e avanzi" da parte di FCT comprensiva, oltre che delle quote di utili derivanti dalla ordinaria gestione della Società holding, anche di una quota di riparto di utili straordinari, relativi alla cessione delle quote SITAF.

Sulla base dei trasferimenti compensativi assegnati, che consentono la copertura degli oneri legati all'emergenza epidemiologica, tali quote sono state con la variazione di bilancio approvata in data 03/08/2021 utilizzate a finanziamento di spese di investimento, anche in attuazione delle indicazione fornire dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti già negli anni precedenti in sede di monitoraggio del piano di interventi approvato dalla Città, destinando le stesse, per €.18.800.000,00 a copertura dei contributi in conto capitale a favore di GTT ed INFRA.TO.

Inoltre, al fine di dare integrale copertura agli impegni assunti dall'amministrazione nei confronti delle suddette società GTT e INFRA.TO di riconoscimento dei contributi annui previsti per le relative infrastrutture, si provveduto in tale sede ad utilizzare quota parte, per €.11.000.000,00, delle somme iscritte in accantonamento in sede di rendiconto 2019 derivanti da dismissioni azionarie e già a tal fine destinate.

L'appostamento di tali somme consente di adempiere a tutti gli obblighi assunti dalla Città nei confronti delle due società partecipate interessate, contribuendo a garantire gli equilibri dei bilanci delle società medesime.

3. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio

In merito alla verifica di congruità del F.C.D.E. iscritto a bilancio si evidenzia in particolare che gli accantonamenti sono stati previsti nella misura percentuale consentita dalla normativa vigente.

In particolare la previsione del Fondo. per il bilancio 2021 tiene conto di alcune importanti novità normative:

- In attuazione del principio contabile della programmazione – All.4/1 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., considerato che, a partire da tale esercizio, per la determinazione della media quinquennale vengono ormai utilizzate tutte annualità gestite sulla base del nuovo ordinamento contabile, deve essere applicata la media semplice e non potrà più essere utilizzata la deroga, fino ad ora consentita, del calcolo sulla base della media ponderata;

- in base al comma 882, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 che modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011), a decorrere dall'esercizio 2021 l'accantonamento è pari al 100% del fondo come sopra calcolato, non essendo più previste riduzioni;

- le norme emergenziali di cui all'articolo 107-bis del DL 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020, al fine di sterilizzare gli eventi eccezionali legati all'emergenza Covid 19 verificatisi nel corso dell'anno 2020 nel calcolo del FCDE, hanno previsto che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, al posto dei dati dell'anno 2020, quelli dell'anno 2019.
  Pertanto, nel caso di utilizzo del metodo n + 1,gli incassi in conto residui 2020 da sommare a quelli in conto competenza 2019 possono essere sostituiti con gli incassi avvenuti nel 2019 relativamente a residui attivi 2018.

Considerato che le entrate sono state previste in riduzione, già in considerazione dell'emergenza pandemica e che le stesse sono state compensate dai trasferimenti erariali assegnati, verificato l'andamento delle riscossione alla data del 31/07/2021, si ritiene che l'accantonamento effettuato a F.C.D.E. possa considerarsi congruo.

4. Equilibri di cassa

Pur in presenza di una situazione che rileva ancora pesanti criticità, si segnala un notevole miglioramento della situazione di cassa, dovuta in particolare all'utilizzo nel corso del 2020 dell'anticipo di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti, destinata al pagamento di debiti commerciali scaduti al 31/12/2019, la cui restituzione è prevista in 20 annualità.

Tale utilizzo ha consentito di utilizzare liquidità ad un tasso decisamente inferiore rispetto a quello dovuto al Tesoriere e, di conseguenza, di ridurre in modo sensibile il costo per interessi passivi.

Il saldo, ancorché negativo, al 30/06/2021 risulta pari a – 150 milioni, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, ancorché non risultino ancora riscossi i ristori Covid assegnati ed in corso di pagamento da parte del Ministero dell'Interno per oltre 70 milioni.

Corre l'obbligo di evidenziare che la sospensione delle procedure di riscossione coattive definita dalle norme emergenziali ad oggi fino al 31/08/2021, al momento hanno fatto registrare un ritardo nelle voci di recupero evasione, che si spera di poter recuperare nel secondo semestre dell'esercizio.

Trattasi in ogni caso di poste ampiamente garantite dall'accantonamento a FCDE previsto.

5. Equilibri della gestione dei residui
6. Congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto

La verifica sulla effettiva e corretta consistenza dei residui attivi e passivi iscritta a rendiconto 2020 è stata effettuata in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 668 del 26/07/2021.

Alla data odierna pertanto l'andamento della gestione delle poste iscritte, congiuntamente all'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risulta in linea con le previsioni ed i vincoli normativi vigenti.

L'accantonamento a partire dal rendiconto 2019 del FCDE a rendiconto calcolato con il metodo ordinario consente di garantire idonea copertura alle poste di dubbia e difficile esigibilità.

7. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ha previsto per gli Enti Locali il superamento dei previgente sistema di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica introdotto dalla Legge 232/2016 che aveva già in allora riscritto le previgenti regole del "Patto di Stabilità".

Ai sensi dell'Art.1 – comma 820 della suddetta Legge 145/2018 "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Prevede inoltre il successivo comma 821 che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Tali disposizioni richiedono da parte degli Enti la necessità di monitorare e garantire fin dalla predisposizione del bilancio, ma anche nel corso dell'intera gestione, il rispetto degli equilibri di bilancio, come previsti dalla normativa contabile vigente.

Pertanto, il rispetto degli equilibri, come già sopra descritti, garantiscono anche il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Si sottolinea inoltre il saldo ampiamente positivo registrato anche in chiusura del rendiconto 2020 per tutti i parametri previsti (W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di bilancio e W3 equilibrio complessivo).

8. Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.

Al fine di verificare gli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, così come previsto dal comma 3 dell'art. 147-quinquis del D.Lgs.267/2000, si è provveduto a richiedere al responsabile delle partecipate di segnalare eventuali situazioni di criticità.

Dalla suddetta dichiarazione si rileva:

Tutte le società partecipate sia direttamente che indirettamente hanno approvato il bilancio 2020 entro la scadenza prevista, in via straordinaria in ragione delle conseguenze della pandemia, del 31 luglio del 2021.
Le società direttamente partecipate hanno chiuso l'esercizio con risultati positivi o in pareggio e comunque non tali da determinare obblighi di costituzione di fondi a copertura di perdite sul bilancio comunale ai sensi della normativa vigente.
La società Gtt, indirettamente partecipata mediante Fct, che ne detiene la totalità del capitale, ha chiuso l'esercizio con una rilevante perdita, in connessione con gli effetti economici della pandemia Covid- 2019. Il risultato è peraltro riflesso in un piano industriale, approvato dal Consiglio di amministrazione e autorizzato dall' Assemblea nella stessa seduta di approvazione del bilancio, che, secondo un articolato percorso di rientro, traguarda ad un recupero di reddito nel 2023. La perdita di esercizio 2020 troverà copertura attraverso la corrispondente riduzione del valore della partecipazione nel bilancio di Fct. La situazione economico finanziaria della società da ultimo citata è tale da non rendere ragionevolmente ipotizzabile alcun effetto negativo sul bilancio del Comune associato alla predetta svalutazione. Ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Società Partecipate, non si registra alcun finanziamento o altra operazione di sostegno a società partecipata - diretta o indiretta - compiuta nell'esercizio.
Tutte le società hanno approvato il documento sulla valutazione dei rischi previsto dal citato D.Lgvo 175/2016.
Non sono stati segnalati dai Servizi competenti criticità relativi ad organismi partecipati non societari idonei a registrare effetti sul bilancio comunale.
Conclusivamente, l'insieme dei dati raccolti e delle informazioni disponibili consente di concludere che, sia pure nel contesto di una situazione mutevole e fortemente esposta all'andamento di una eccezionale congiuntura, l'andamento degli organismi societari partecipati non presenti all'attualità criticità suscettibili di imminenti riflessi negativi sul bilancio della Città di Torino.

Si evidenzia infine:

- che, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000, il Rendiconto della gestione 2020 si è chiuso con un risultato positivo che ha consentito il recupero della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui prevista dal piano di rientro, nonché di aver provveduto ad adottare specifica variazione per l'iscrizione sull'annualità 2021del bilancio 2021/2023 delle quote relative al maggior disavanzo determinato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.80/2021 in merito al FAL, per l'intero triennio 2021/2023 mediante utilizzo dello specifico contributo assegnato ai sensi dell'art.52 del DL 73/2021

convertito nella Legge 106/2021 integrato dall'applicazione di quota parte dei fondi accantonati nella annualità precedenti per maggior recupero del disavanzo;

- le dichiarazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciate dai Direttore responsabili, da cui non risultano pervenute segnalazioni di esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti.

Torino, 2 Agosto 2021

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dott. Paolo Lubbia
firmato digitalmente

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-08-02 11:06:17 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u204716\Downloads\RELAZIONE VERIFICA EQUILIBRI 2021-2023.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	LUBBIA PAOLO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 02/08/2021 10:49:37

Dati del certificato del firmatario **LUBBIA PAOLO:**

Nome, Cognome:	PAOLO LUBBIA
Organizzazione:	COMUNE DI TORINO
Numero identificativo:	WSREF-34456707063901
Data di scadenza:	25/11/2022 11:16:14
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006